

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

## **AREA INFORMATICA**

**Studio 4\_2018 DI**

### **LA “CERTIFICAZIONE DI PROCESSO” NELL’AMBITO DELLE COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI**

*(GA-SC-EF-MM-AM-MN – novembre 2018)*

*Approvato dalla Commissione Informatica il 7 dicembre 2018*

*Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo di riferimento. – 3. La certificazione di processo; 3.1 Premessa; 3.2 La nozione di “certificazione di processo”. Il raffronto con istituti analoghi: la certificazione di prodotto e la certificazione di sistema; 3.3 Requisiti essenziali della “certificazione di processo”. Il raffronto con istituti analoghi: la metrologia legale; 3.4 L’elemento soggettivo della “certificazione di processo”: la competenza del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 3.5 Segue: modalità di realizzazione della certificazione di processo e attività notarile; 3.6 L’efficacia probatoria della “certificazione di processo”. – 4. La peculiare ipotesi delle copie delle scritture private munite di sottoscrizione autografa. – 5. Conclusioni.

#### ABSTRACT

La recente introduzione (attraverso la modifica dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale), della cd. certificazione di processo, con il chiaro intento di favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici, impone all’interprete di stabilire, in assenza di indicazione normativa espressa, quali siano i contenuti e le modalità di realizzazione di questa peculiare ipotesi di certificazione, nonché l’efficacia probatoria delle relative copie.

Gli Autori, all’esito di un’indagine tendente ad operare anche un raffronto con istituti analoghi, giungono a ritenere che la “certificazione di processo” sia la certificazione di un processo idoneo a realizzare un determinato risultato, ossia la conformità della copia all’originale senza ricorrere al tradizionale metodo di raffronto dell’originale con la copia, con la fondamentale conseguenza che l’attendibilità del risultato è inscindibilmente connessa all’attendibilità del relativo processo, il quale, pertanto, si connota necessariamente:

- sul piano soggettivo, per la presenza del notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cui fa capo l’attività di certificazione dell’intero processo, che, sul piano delle tecniche di documentazione notarile, trova un significativo referente nel cd. verbale di constatazione;
- sul piano oggettivo, per il ricorso, da un lato, a tecnologie che diano maggiore affidamento in ordine al risultato che si intende ottenere (ossia la conformità della copia all’originale) e, dall’altro lato, ad una serie di attività ulteriori, che fanno capo al pubblico ufficiale autorizzato a certificare il processo, del pari indispensabili per assicurare l’attendibilità di quel risultato (descrizione della tipologia e quantità di documenti da assoggettare al processo certificato, nonché del sistema tecnologico utilizzato, controlli a campione/periodici, etc.).

Quanto all'efficacia probatoria delle copie ottenute ricorrendo al suddetto processo, gli Autori ritengono che la soluzione più conforme e funzionale al sistema sia quella di ritenere che il relativo risultato sia assistito da una presunzione (nella specie di conformità delle copie agli originali), salva la possibilità di prova contraria. Ma, in assenza di una previsione normativa espressa in tal senso (presunzione legale relativa) occorrerebbe, *de iure condendo*, un nuovo intervento del legislatore in tal senso o quanto meno, *de iure condito*, un intervento giurisprudenziale tendente ad affermare il medesimo principio ricorrendo alla cd. "presunzione giurisprudenziale".

Pur in assenza di un intervento legislativo o giurisprudenziale in tal senso, l'atteggiarsi della "certificazione di processo" nei termini di sopra (sul piano soggettivo ed oggettivo) consente alla stessa, ancorché in termini di prova (non legale ma) rimessa al prudente apprezzamento del giudice, di assumere comunque una significativa rilevanza probatoria, posto che, pur non potendo assicurare un risultato uguale a quello della certificazione tradizionale (raffronto fra documenti) posta in essere dal notaio che sia depositario dell'originale (ossia l'efficacia di piena prova fino a querela di falso) vale comunque ad assicurare: l'efficacia di principio di prova per iscritto ove il notaio effettui dei "controlli a campione" raffrontando, in modo tradizionale, originali e copie (ossia la medesima efficacia che avrebbe la certificazione tradizionale ove il notaio non sia, come in tal caso, depositario degli originali); una elevata probabilità che il giudice, proprio in ragione dell'atteggiarsi del processo nei termini di cui sopra, ritenga comunque provato il relativo risultato (e, dunque, la conformità delle copie agli originali e/o i fatti rappresentati in detti documenti) se del caso in via di presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.

\*\*\*\*

## 1. PREMESSA

Il presente studio prende le mosse dalla recente introduzione del comma 1-*bis* all'art. 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - in seguito per brevità "CAD") così come introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

In via più generale il testo vigente dell'intero articolo 22 CAD è il seguente:

*"Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici*

*1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*

*1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti\_o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.*

*2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.*

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico<sup>1</sup>.

La disposizione che introduce, a livello primario, nel nostro ordinamento la “certificazione di processo” come strumento per la produzione di copie per immagine, frutto di uno dei tanti interventi - in questo caso additivo - sull'impianto originario del CAD<sup>2</sup>, chiaramente diversifica:

- per un verso, le possibili modalità di realizzazione della copia per immagine, affiancando alla tradizionale modalità di raffronto dei documenti (originale e copia), quella di cui all'innovativo concetto di “certificazione di processo”<sup>3</sup>;
- per altro verso, l'efficacia probatoria della copia per immagine a seconda che la stessa venga realizzata ricorrendo o meno all'attestazione di conformità del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, posto che solo ove sussista detta attestazione la copia ha la medesima efficacia dell'originale, mentre invece, in assenza della stessa, detta equiparazione è subordinata al non espresso disconoscimento.

Nulla dice però, detta disposizione, né in ordine al concetto di “certificazione di processo”, né in ordine alla relativa efficacia probatoria, riprendendo in modo forse troppo sintetico il contenuto di alcune idee del notariato per la soluzione del problema della dematerializzazione massiva di grandi quantità di documenti analogici<sup>4</sup>.

Siamo, conseguentemente, di fronte ad una disposizione che apre inevitabilmente delicate problematiche interpretative.

---

<sup>1</sup> Il comma 6 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

<sup>2</sup> La norma è stata inserita dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217; peraltro, che la copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici potesse essere prodotta mediante certificazione di processo era già previsto dall'art. 4 dalle vigenti Regole Tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici di cui al DPCM 13 novembre 2014.

<sup>3</sup> La norma prevede, infatti, con specifico riferimento alla “certificazione di processo”, il ricorso a «tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia» in alternativa rispetto al «previo raffronto dei documenti», dopo aver previsto, in via più generale con riferimento alla “copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico”, che questa debba essere «prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto».

<sup>4</sup> M. NASTRI - C. VALIA, *La persistenza dei documenti nel tempo: analisi normativa, aspetti problematici, proposte di modifica*, in *Studi e Materiali*, 2007, 1847 ss. nel quale viene formulata la proposta di un processo garantito dalla presenza del pubblico ufficiale che provvede a verbalizzarne le fasi.

Resta, infatti, all'interprete il compito di definire, con l'ausilio della normativa secondaria (su tutte, le Linee Guida di cui all'art. 71 CAD) e gli interventi interpretativi dell'AGID, alcune questioni fondamentali.

Scopo del presente studio è, tanto di cercare di comprendere cosa debba intendersi per "certificazione di processo", e quali siano i requisiti minimi propri della stessa e le relative modalità di realizzazione, quanto di stabilire quale sia l'efficacia probatoria delle copie così ottenute, anche avuto riguardo alla differente ipotesi delle copie certificate conformi previo raffronto dei documenti.

A tal fine appare opportuno preliminarmente delineare il quadro normativo nel cui ambito va ad inserirsi la norma appena più sopra riportata, con particolare attenzione, evidentemente, alle norme vigenti in materia di rilascio di copia.

## 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Com'è noto, una "copia" costituisce la rappresentazione di un documento (originale) a mezzo di un altro documento. Per tale ragione Carnelutti definisce la copia come "documento di documento"<sup>5</sup>. Più comunemente la copia è considerata documento di secondo grado dalla dottrina dominante, nel senso che può avere efficacia probatoria non superiore a quella del documento che rappresenta, ed in qualche caso inferiore<sup>6</sup>.

La funzione della copia autentica trova la sua disciplina fondamentale negli artt. 2714-2719 del codice civile; codice che appunto considera le copie, al pari degli altri documenti, sotto il titolo delle prove.

Più precisamente:

- per le "copie di atti pubblici", le copie spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale e la stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati (art. 2714 c.c.);
- per le "copie di scritture private originali depositate", le copie depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte (art. 2715 c.c.);
- in mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'articolo 2714 fanno piena prova, ma se tali copie (o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale) presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria; in mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno egualmente prova, ma se presentano cancellature, abrasioni,

---

<sup>5</sup> Cfr. F. CARNELUTTI, "La prova civile", Roma, 1992, rist., 215; Id.; *Documento*, in *Nuovo dig. it.*, V, Torino, 1938, 106; Id., *Noviss. dig. it.*, Torino, 1969, 87; ID., *Valore della copia pubblica di un documento privato*, *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 235.

<sup>6</sup> Cfr. CARNELUTTI, op. loc. cit.; FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, I, Roma, 1973, 818 ss.; FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato*, vol. IV, Aggiornamento alla VII ed., Roma, 1993, 277.

intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice apprezzarne l'efficacia probatoria; resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante (art. 2716 c.c.);

- per le "altre copie", ossia le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei suddetti casi, l'efficacia probatoria è, invece, quella di "principio di prova per iscritto"<sup>7</sup> (art. 2717 c.c.)<sup>8</sup>;
- infine, le "copie fotografiche di scritture" hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.)<sup>9</sup>; attività, quest'ultima, rispetto alla quale è ricorrente il distinguo<sup>10</sup> fra «contestazione di conformità»<sup>11</sup> e «contestazione di scrittura»<sup>12</sup>.

Una differente disciplina è prevista dal codice per le "riproduzioni meccaniche", nel cui ambito vengono ricondotte "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose", che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.)<sup>13</sup>.

Detta disposizione ha sollevato problemi di delimitazione rispetto alla previsione, appena più sopra richiamata, in tema di "copie fotografiche di scritture" (art. 2719 c.c.).

Secondo l'impostazione assolutamente prevalente<sup>14</sup>, se, per un verso, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) le copie fotografiche di documenti scritti, in quanto specificamente disciplinate dall'art. 2719 c.c., per altro verso fuoriescono dall'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, rientrando invece in

---

<sup>7</sup> Sul "principio di prova per iscritto" cfr., anche per ulteriori riferimenti: M. MONTANARI, *Il principio di prova per iscritto*, in *Studium iuris*, 1996, 896 ss.

<sup>8</sup> E' il caso di sottolineare come attualmente l'art. 73 l. not. prevede che «il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme».

<sup>9</sup> L'art. 22 CAD presenta, dunque, una certa analogia con la previsione appena più sopra richiamata.

<sup>10</sup> Su cui cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 520.

<sup>11</sup> Intesa come disconoscimento della conformità della copia al suo originale.

<sup>12</sup> Intesa come disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione.

<sup>13</sup> Si ritiene che «in ogni caso, a fronte di un mancato disconoscimento, il documento fa sì piena prova, ma non fino a querela di falso, con la conseguenza che è sempre ammessa la prova contraria»: così F. ROTA in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, 711. Ma sul punto vedi anche L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 504 il quale pone in rilievo come si discute, «in termini dommatici, se la riproduzione meccanica sia una vera e propria *prova legale* (cioè una "piena prova", ad instar di quanto accade, per la provenienza dal sottoscrittore del contenuto documentato, ad una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o legalmente considerate come tale: art. 2702) oppure non lo sia. In quest'ultima ipotesi, essa rimane (come parrebbe preferibile opinare) una prova "libera" o liberamente valutabile, ma pur sempre idonea a costituire, non diversamente da ogni altra prova "libera", una prova piena in termini ontologici», ossia una prova anche da sé sola capace di supportare, ove occorra, il convincimento decisorio del giudice. Secondo questo Autore, detta conclusione «teoricamente, si giustifica con agevole linearità, se si tiene conto del fatto che la natura propriamente eccezionale delle norme sulle "prove legali", da cui vengono imposti per legge limiti precostituiti all'apprezzamento del giudice, ne esige un'interpretazione *stricto jure*, insuscettibile di estensione o, peggio ancora, di applicazione analogica ad altre fattispecie, non caratterizzate da un'inequivoca ed espressa volontà legislativa in tal senso».

<sup>14</sup> Cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti: F. ROTA in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, cit., 706 ss. e 720 ss.; S. PATTI, *Della prova documentale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1996, 126 e 145.

quella di cui all'art. 2712 c.c., le copie formate attraverso un processo di stampa computerizzata (non essendo copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti ma solo riproduzioni meccaniche di supporti magnetici in cui si rappresentano "fatti")<sup>15</sup>.

Coerentemente con questa impostazione di fondo, fintantoché è mancata un'apposita disciplina in tema di documento informatico, quest'ultimo è stato ricondotto anch'esso nell'alveo della previsione di cui all'art. 2712 c.c. (e non in quella di cui all'art. 2719 c.c.).

Analogamente dicasi per le copie informatiche, cui è stata fundamentalmente estesa la disciplina in tema di riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. con l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Quanto alla disciplina codicistica in tema di copia autentica, la regola fondamentale (ricavabile dagli artt. 2714-2715 cod. civ.) è che la copia fa fede come l'originale del documento, quando questo è un atto pubblico o una scrittura privata, purché sia rilasciata da un pubblico funzionario depositario dell'originale o di una copia che sia competente a farlo e che osservi tutte le formalità, mentre le copie di documenti non depositati hanno solo valore di principio di prova per iscritto (cfr. art. 2717 c.c.).

Sul piano della efficacia probatoria la disciplina codicistica è, dunque, contraddistinta da una differenza di fondo fra l'efficacia probatoria della copia autentica rilasciata da un pubblico ufficiale che sia depositario del relativo originale e l'efficacia probatoria della copia rilasciata da un pubblico ufficiale cui l'originale sia solo "esibito" (non essendo depositario dello stesso).

Al contempo è opportuno segnalare come la qualità della copia non attribuisce, in generale, al documento un'efficacia superiore all'originale<sup>16</sup>.

Una copia di una scrittura privata rilasciata da un pubblico ufficiale (che ne sia eventualmente depositario) non può aggiungere alcunché all'efficacia probatoria della scrittura originaria. Questo perché "il documento-copia documenta (unicamente) l'esistenza di un documento originale e solo indirettamente il fatto documentato (2715 c.c.)"<sup>17</sup>.

Le norme del codice civile paiono innanzitutto richiedere un requisito fondamentale, e precisamente il fatto che il pubblico ufficiale sia un "depositario" dell'originale o di una copia conforme di esso.

---

<sup>15</sup> In tal senso anche la giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto, in particolare, che «gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca», con la conseguenza che «la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni ... deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma ella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti». Nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che «le riproduzioni meccaniche di supporti magnetici non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti (nel caso di specie trattasi non di copie fotografiche di scritture originali, concernenti gli estratti conto, bensì di stampa di elaborazione computerizzata, operata dal sistema centrale della banca)» con la conseguenza che «il regime applicabile non può essere quello di cui all'art. 2719 c.c., ma quello previsto dall'art. 2712 c.c. con la conseguenza che ogni contestazione circa la veridicità delle riproduzioni non dovrà far riferimento ad un originale che non esiste (nella specie eventuali scritture originali di estratti conto mensili), bensì ai fatti che esse rappresentano (nella specie rispondenza alla verità delle singole operazioni di conto corrente registrate)» (Trib. Cagliari 26 agosto 2002, in *Riv. giur. sarda*, 2004, 63 ss.).

<sup>16</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Valore della copia pubblica di un documento privato*, *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 235 ss.

<sup>17</sup> Studio CNN n. 238 dell'1/5/1969.

Tale requisito, tuttavia, si pone apparentemente in contrasto con quanto previsto all'art. 1 n. 5 del R.D. 1666/1937, a norma del quale i notai sono facoltizzati a "rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre per le autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali".

In verità il contrasto di quest'ultima norma con la disciplina codicistica è solo apparente. Giova infatti osservare che, mentre la norma del codice civile, riferendosi alle prove destinate a valere in giudizio, pretende il requisito del preventivo deposito del documento, onde assicurare una piena possibilità di riscontro, la norma del R.D. 1666/1937 si riferisce invece ad un ambito di applicazione più vasto e risponde ad una esigenza di facilitare la reperibilità di documenti da parte degli interessati, soprattutto nel settore della documentazione amministrativa.

Lo dimostra la normativa successiva, a cominciare dal D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, art. 6, comma 2, nonché dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15 che, con esplicito ed esclusivo riferimento alla documentazione amministrativa, hanno ammesso la facoltà per il pubblico ufficiale di rilasciare copie senza richiedere il preventivo deposito del documento-originale<sup>18</sup>.

Se ne trova esplicita conferma anche al vigente articolo 18 del D.P.R. 445/2000, il quale dispone quanto segue:

*"1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.*

*2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste (...)"*

Dal complesso di norme sopra delineate si ricava l'esistenza in capo al notaio di un generico potere di rilasciare copie di atti che va oltre quello delineato dalla legge notarile (cfr. art. 18 T.U. n. 445/2000) e che lo legittima non solo al rilascio di copie di documenti presso di lui conservati o depositati, ma anche di documenti ad egli semplicemente esibiti.

Diverso è, tuttavia, il valore delle copie rilasciate.

Per le copie di atti pubblici originali che si trovino depositati presso il notaio, l'efficacia probatoria è quella stabilita dal primo comma dell'art. 2714 cod. civ.: tali copie "fanno fede come l'originale", nel senso che possono essere utilizzate in alternativa dell'originale, dal momento che per legge ne costituiscono una fedele riproduzione. Fanno altresì fede come l'originale – in base al secondo comma dell'art. 2714 cod. civ. – anche le copie conformi (o autentiche) di copie conformi di atti pubblici, quando queste ultime si trovino depositate presso il notaio.

Al di fuori di questa ipotesi l'efficacia probatoria della copia eventualmente rilasciata è quella – più limitata – di un principio di prova scritta rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ex art. 2717 cod. civ.<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. sul punto A. RUOTOLO, *Le prove documentali minori*, in TONDO-CASU-RUOTOLO, *Il documento in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri - IX, 9, Napoli, 2004, pp. 365 e ss.

<sup>19</sup> Cfr. per tutti sul punto G. GIRINO, *Copia, estratto, certificato notarile*, in *Noviss. Dig. It., App.*, II, Torino, 1981, 816 ss.; G. CASU, *Copia autentica*, in FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, Roma, 1993, IV, Agg., 273; ID., *Competenza del notaio a rilasciare copie autentiche*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e Materiali*, 1, Milano, 1986, 71 ss.; A. RUOTOLO, *Le prove*

L'esistenza in capo al notaio di un generico potere di rilasciare copie di atti che va oltre quello delineato dalla legge notarile trova riscontro (oltre che nella normativa in materia di documentazione amministrativa) anche nell'art. 22 CAD, oggetto del presente studio, nella parte in cui fa riferimento alle copie per immagine realizzate attraverso un processo "certificato".

A ciò va aggiunta la novella alla legge notarile contenuta nel D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, il quale prevede, in modo anche ridondante, la possibilità per il notaio di rilasciare copie per l'allegazione ad atto informatico di documento, o viceversa, di rilasciare copie di propri atti sia cartacee che informatiche, e di rilasciare in genere copie di qualunque documento sia informatiche che cartacee<sup>20</sup>.

Le successive modifiche al CAD, con l'introduzione della figura della copia per immagine oggetto del nostro studio, ma anche del duplicato del documento informatico, ed in genere di modalità sempre più variegata per il rilascio di copie e la verifica della loro conformità, sono espressione di un sistema che, ferme restando le suddette precisazioni in punto di differente efficacia probatoria riconosciuta dal codice alla copia rilasciata dal pubblico ufficiale a seconda che questi sia o meno depositario del relativo originale, ha via via abbandonato l'originario impianto del codice civile nella parte in cui tende evidentemente ad incentrare il rilascio delle copie sulla figura del pubblico depositario e sull'attività di collazione delle stesse (art. 741-743 c.c.), per dirigersi verso più articolate forme di

---

*documentali minori*, cit., 353. Da ultimo cfr. M. LEO risposta a quesito (ined.) n. 245-2014/C. il quale pone altresì in rilievo come «l'ordinamento pone determinate condizioni per ricollegare alle copie la particolare efficacia probatoria dell'art. 2714 cod. civ., e precisamente che le copie siano spedite (e cioè rilasciate) da pubblici ufficiali depositari (per legge) dei documenti da cui viene estratta la copia, che gli stessi siano anche autorizzati al rilascio delle copie e che il rilascio della copia avvenga secondo determinate formalità (art. 67 L.N., art. 743 cod. proc. civ.). Guardando al primo di tali requisiti, è opinione consolidata che il notaio non possa qualificarsi "pubblico depositario" nei termini considerati dall'art. 2714 cod. civ., al contrario di altri soggetti. Tra questi si annovera, ad esempio, il Conservatore dei Registri Immobiliari, abilitato ex art. 2673 comma 2 cod. civ., sia al rilascio delle copie degli atti pubblici che si trovano in originale presso la Conservatoria, ma anche degli atti pubblici depositati in copia ed i cui originali si trovano conservati presso i notai ... E' con riferimento a tale aspetto che va ricercato il motivo per il quale le copie rilasciate da notai o altri pubblici ufficiali, non depositari del documento da cui viene estratta copia, hanno la limitata efficacia probatoria dell'art. 2717 cod. civ. Allorché il documento copiato continua a circolare esso, diversamente dal documento custodito, è soggetto a modifiche od alterazioni successive alla sua formazione da parte di chiunque ... ed inoltre è sempre possibile, per il documento custodito, procedere alla verifica di conformità tra originale e copia. D'altra parte se è vero che la copia costituisce una riproduzione autentica dell'atto pubblico originale, il possesso di quest'ultimo e la possibilità di esaminarlo e compararlo con la copia ottenuta da esso in qualunque momento, costituisce requisito di particolare velour per il legislatore che - con valutazione tipica - ricollega la particolare efficacia probatoria dell'art. 2714 cod. civ. alla copia rilasciata dal pubblico ufficiale che conserva il documento originale. Queste stesse conclusioni valgono anche per la copia autentica di copia autentica di atto pubblico. L'efficacia del secondo comma dell'art. 2714 cod. civ., viene infatti sempre ricollegata alla sola copia conforme rilasciata dal pubblico ufficiale, depositario autorizzato della copia autentica conservata nei suoi atti. Anche in questo caso la copia rilasciata può avere la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico, se viene assicurato il confronto con l'originale (=copia dell'atto pubblico) conservato o depositato presso il pubblico ufficiale».

<sup>20</sup> Sul punto cfr. G. ARCELLA, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale*, in *Atti del convegno Milano 28 maggio - Firenze 29 ottobre 2010*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del notariato*, Milano, 2011, pagg. 100 ss.; M. NASTRI, *Commento ad artt. 57 bis, 67, 73 l.n.* in *La legge notarile*, a cura di Boero-Ieva, Torino, 2015, pagg. 418 ss., 532 ss., 566 ss.



attestazione della conformità della copia all'originale, in una prospettiva di progressiva semplificazione che non può tuttavia prescindere da elevati *standard* di sicurezza giuridica<sup>21</sup>. La copia per immagine è definita nel CAD all'art. 1, comma 1, "*i-ter*) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto"<sup>22</sup>.

La definizione di copia per immagine si riferisce evidentemente alla modalità di formazione del documento che costituisce la copia. Infatti, l'art. 3 del DPCM 13 novembre 2014<sup>23</sup> rubricato "*Formazione del documento informatico*", tra le modalità di formazione del documento informatico, alla lett. b), prevede l'"... *acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico*";. Le due modalità potrebbero, a prima vista, sembrare identiche, ma la seconda si differenzia dalla precedente perché con essa il processo di copia non si ferma alla semplice acquisizione dell'immagine ma comporta una elaborazione del documento originario, producendo qualcosa in più rispetto alla semplice scansione, per cui il risultato finale corrisponde all'originale nel contenuto ma non nella forma<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> M. NASTRI, *Copie autentiche e documento informatico*, Studio n. 3/2006IG, della Commissione Studi di Informatica Giuridica del CNN, in *Studi e Materiali*, 2007, I, pagg. 463 ss.

<sup>22</sup> Tale norma è frutto di uno dei tanti interventi legislativi volti a modificare ed arricchire, non sempre con risultati felici, il contenuto del CAD, in questo caso il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

<sup>23</sup> *Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*, pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2015, Serie Generale n. 8, in vigore dall'11 febbraio 2015.

<sup>24</sup> Si fa qui sicuramente riferimento ai sistemi di acquisizione OCR (*Optical Character Recognition*) che, a valle di una scansione, rilevano i caratteri contenuti in un documento e li convertono in testo digitale leggibile da una macchina. Si produce così un documento avente medesimo contenuto ma non medesima forma dell'originale. In aggiunta, le Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), versione 1.0 - dicembre 2015, emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD, a pag. 35 così riportano la distinzione:

*"la copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ovvero, ad esempio, il risultato dell'operazione di trascrizione al computer di un documento cartaceo, per il quale il contenuto è identico, ma la forma può differire (posso copiare l'intero contenuto di un foglio A4 cartaceo in una pagina Word o in tre slide PowerPoint o in due fogli Excel o in qualsiasi altra forma);*

*la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, ovvero, ad esempio, la scansione di un documento in TIFF o JPG;"*

### 3. LA “CERTIFICAZIONE DI PROCESSO”

#### 3.1 Premessa

Questo, fondamentalmente, il contesto in cui si inerisce la disposizione da cui abbiamo preso le mosse che introduce, nel nostro ordinamento, il concetto di “certificazione di processo”.

Trattasi evidentemente di una novità assoluta la quale impone inevitabilmente di individuare:

- 1) contenuto e confini del concetto di “certificazione di processo”;
- 2) modalità di realizzazione di questa peculiare ipotesi di certificazione;
- 3) efficacia probatoria riconducibile alla stessa.

Detta operazione interpretativa ha, peraltro, una portata non solo oggettiva ma anche soggettiva, posto che occorre interrogarsi anche in ordine al soggetto competente a porre in essere detta peculiare attività di certificazione.

Occorre, più precisamente, chiedersi anche se sia coesistente o meno al concetto di “certificazione di processo”, sul piano soggettivo, la presenza del pubblico ufficiale.

L’art. 22 del CAD si limita, infatti, su un piano meramente oggettivo, a ricollegare la “certificazione di processo” ai “casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”, senza nulla dire, non solo in ordine al “processo” che detto risultato dovrebbe assicurare, ma neanche in ordine al soggetto cui dovrebbe far capo detto “processo”.

#### 3.2 La nozione di “certificazione di processo”. Il raffronto con istituti analoghi: la certificazione di prodotto e la certificazione di sistema

Indubbiamente non agevole è delineare il concetto di “certificazione di processo” a fronte di un testo normativo (art. 22 comma 1bis del CAD) che, giova richiamarlo testualmente, si limita a prevedere che *«la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia»*.

Detta disposizione non contiene, infatti, la nozione di “certificazione di processo”, che non è contenuta neanche in altre disposizioni di rango inferiore.

A ben vedere, detta disposizione non indica neanche il processo a mezzo del quale deve realizzarsi la certificazione di processo. Si limita, piuttosto, ad indicare il risultato che detto processo deve assicurare, ossia *“che il documento informatico (prodotto, n.d.a.) abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”*; un risultato da conseguirsi adottando *“tecniche in grado di garantire”* detta corrispondenza.

La disposizione è estremamente generica, tanto da ingenerare anche il dubbio di fondo in ordine al se la “certificazione di processo” sia effettivamente una certificazione che abbia ad oggetto il *processo* in sé considerato, o piuttosto solo il *risultato di tale processo*.

Per tentare di dare una risposta a dubbi di fondo di questo tipo e, in via più generale, per delineare il concetto di “certificazione di processo”, in assenza di una benché minima definizione normativa, appare pressoché inevitabile cercare di trarre indicazioni utili da altri ambiti nei quali, non solo la terminologia utilizzata sia simile, ma anche la *ratio* sia la medesima: in altre parole sarà necessario riferirsi ad altri ambiti nei quali esistono certificazioni ‘a presidio della fede pubblica’<sup>25</sup>.

Procedendo in tal senso, la locuzione “certificazione di processo” non può non richiamare alla mente le certificazioni in materia di qualità, sicurezza, ambiente (ecc.), nel cui ambito spesso si assiste alla presenza di due tipologie possibili di certificazione: la **certificazione di prodotto** e la **certificazione di processo** (detta anche “di sistema”).

Di queste non è difficile rinvenire una nozione largamente condivisa <sup>26</sup> che vede:

- \* nella “certificazione di prodotto/servizio” una forma di “assicurazione diretta”, con cui una terza parte indipendente accerta la rispondenza di un determinato prodotto o servizio ai requisiti di legge applicabili;
- \* nella “certificazione di sistema o di processo”, una forma di “assicurazione indiretta”, in quanto non fa specifico riferimento a specifici requisiti di prodotto, ma assicura la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i bisogni dei clienti o delle parti interessate in genere. Riguarda in particolare i sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001); per l’ambiente (UNI EN ISO 14001); per la sicurezza delle informazioni (UNI CEI ISO IEC 27001); per la sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000) <sup>27</sup>.

Ovviamente astraendo da riferimenti specifici, potremmo in un certo senso affermare che, per ottenere una certificazione di processo un soggetto sarà tenuto a svolgere una determinata attività in un determinato modo, ma ciò a prescindere dal conseguimento di uno specifico risultato. Mentre al contrario, una certificazione di prodotto mira ad assicurare che detto soggetto consegua un risultato con le esatte caratteristiche volute.

Applicando un simile ragionamento al caso in esame, e ricordando il fatto che l’unico dato ricavabile dalla norma in esame è che il processo certificato deve garantire la corrispondenza tra documento-copia e documento-originale (che poi è - di fatto - il risultato), allora dovrà necessariamente concludersi che la certificazione prevista dal comma 1bis dell’art. 22 del CAD è più simile ad una “**certificazione di prodotto**”, piuttosto che ad una “certificazione di processo”, anche se, a ben vedere, nel caso di specie detto risultato deve essere assicurato proprio ricorrendo ad un determinato processo, così che appare più corretto ritenere che, in effetti, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una tipologia di certificazione non

---

<sup>25</sup> Non va dimenticato, ad esempio, che l’art. 478 del c.p. sanziona all’interno dei delitti contro la fede pubblica la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

<sup>26</sup> [http://www.uni.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=157&Itemid=2428](http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=2428)

<sup>27</sup> Azzardando un parallelo, potremmo quasi dire che tra certificazione di prodotto e certificazione di processo esiste la medesima differenza che sussiste rispettivamente tra ‘obbligazione di risultato’ ed ‘obbligazione di mezzi’.

pienamente identificabile con nessuna delle due appena più sopra indicate e che potremmo qualificare, per rendere meglio l'idea del ragionamento sinora seguito, **“certificazione di processo rafforzata”**, ossia una certificazione caratterizzata dal ricorso ad un processo tale da assicurare il conseguimento di un determinato risultato.

In definitiva, il raffronto operato con riferimento a figure similari consente di affermare che la “certificazione di processo” prevista dal comma *1bis* dell'art. 22 del CAD di fatto altro non è (in concreto) che **una certificazione di un processo idoneo ad assicurare un determinato risultato** (nella specie rappresentato dalla conformità della una copia informatica al documento originale analogico).

Occorre interrogarsi sul processo idoneo ad assicurare detto risultato, a fronte di un testo normativo che chiaramente ci dice, questo sì, che deve trattarsi di un “processo” differente da quello tradizionale consistente nel “previo raffronto dei documenti”.

La “certificazione di processo” si diversifica, dunque, dalla certificazione tradizionale, non nel risultato (comunque rappresentato dalla conformità della copia all'originale), ma nel processo attraverso il quale si consegue quel risultato, un processo che non può esaurirsi nel mero raffronto della copia con l'originale e che evoca, dunque, il ricorso a strumenti tecnologici, più o meno sofisticati, caratterizzati da elevati *standards* di efficacia e sicurezza.

### 3.3 *Requisiti essenziali della “certificazione di processo”. Il raffronto con istituti analoghi: la metrologia legale*

Tanto sotto il profilo della individuazione dei contenuti di questo “processo”, quanto sotto quello delle modalità di esecuzione della “certificazione di processo”, può essere di ausilio guardare ad un altro ambito che, con la certificazione in esame, condivide la stessa *ratio* ed il medesimo interesse tutelato: la **metrologia legale**.

Il paragone può apparire azzardato, ma - ad un più attento esame - l'accostamento della disciplina in esame con la metrologia legale è forse quanto di più simile possa esservi nell'attuale panorama normativo.

Infatti, laddove «*la metrologia è la scienza delle misure*», *la metrologia legale serve a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti, attraverso l'esattezza della misura*»<sup>28</sup>.

Pertanto, così come l'art. 22 CAD mira ad assicurare l'esattezza di un documento-copia rispetto al documento-originale ove realizzata attraverso un determinato “processo certificato”, così anche (sempre per esigenze di pubblica fede) la metrologia legale si occupa di assicurare l'esattezza dell'estrazione di una caratteristica (peso, misura, volume, ecc.) da un determinato oggetto, attraverso un determinato “apparecchio misuratore certificato”<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> <http://www.metrologialeale.unioncamere.it>

<sup>29</sup> L'art. 2 lett. a) del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 definisce «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Tale risultato viene ottenuto (nella metrologia legale) attraverso particolari controlli sugli strumenti di misura e di vigilanza sugli stessi; entrambi oggetto del recente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93.

Da un esame della disciplina dettata in materia, si evince che qualunque strumento di misura legale, al fine di poter raggiungere l'obiettivo di affidabilità sopra descritto, deve essere sottoposto alle seguenti verifiche e controlli<sup>30</sup>:

- 1) prima di essere commercializzato o messo in servizio, lo strumento deve essere sottoposto ad una **verifica prima**, cioè a valutazione di conformità dello strumento stesso ai requisiti essenziali ad esso applicabili<sup>31</sup>;
- 2) successivamente ogni strumento metrico deve poi essere periodicamente sottoposto a **verifica periodica**, che consiste nell'accertamento del mantenimento, nel tempo, della sua affidabilità metrologica, la cui periodicità dipende da strumento a strumento; la verifica periodica deve essere richiesta anche a seguito di ogni riparazione che dovesse rendersi necessaria dello strumento o ordine di aggiustamento emesso dagli ispettori in occasione di una precedente verifica<sup>32</sup>;
- 3) medio tempore lo strumento presenta taluni "sigilli" (anche elettronici) di protezione la cui funzione è quella di garantire l'integrità dello strumento e la sua non alterazione, nel tempo intercorrente tra una verifica e l'altra.

Così come sopra delineato, il meccanismo di garanzia approntato in materia di strumenti di misura legale appare allora chiaro.

La garanzia di correttezza nella misurazione effettuata da un determinato strumento non è affatto assicurata (né potrebbe esserlo) da una certificazione ad opera degli enti di controllo di ogni singola misurazione, ma solo attraverso periodiche verifiche di singole misurazioni campione, la cui correttezza assicura quella che potremmo definire una sorta di "presunzione" di affidabilità delle misurazioni intermedie<sup>33</sup>.

L'applicazione di analoghi principi anche alla "certificazione di processo" consente di cogliere un dato essenziale del processo di cui si discute: la necessità che detto processo sia presidiato da controlli periodici cui è subordinata la presunzione di conformità, nel caso di specie, della copia all'originale, in assenza di un sistematico confronto fra copia ed originale, nella evidente premessa di fondo che abbiamo a che fare con una certificazione che, a differenza di quella tradizionale, non ha ad oggetto una sola copia ma un numero particolarmente elevato di copie.

---

<sup>30</sup> <http://www.mc.camcom.it/P42A0C149S35/Verifica-degli-strumenti-di-misura.htm>

<sup>31</sup> <http://www.fi.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/servizio-metrico/verifica-prima> ove si legge che: «ogni strumento metrico, ogni peso, ogni misura, approvato a livello nazionale, prima di essere introdotto in commercio, deve essere verificato per: (...) **verificare, mediante la prova con campioni d'ufficio**, la presenza dei requisiti metrologici prescritti, quali ad esempio la sensibilità e l'**esattezza** (...)».

<sup>32</sup> L'art. 2 lett. c) del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 definisce «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

<sup>33</sup> Azzardando anche qui un paragone certamente improprio, ma sicuramente utile a titolo sistematico, potremmo assimilare il principio giuridico in esame al principio sancito dall'art. 1142 c.c. Infatti, così come in tema di possesso, la dimostrazione di un possesso attuale, unito alla dimostrazione di un possesso remoto, porta con sé la presunzione di un possesso anche nel periodo intermedio, così anche uno strumento di misura legale verificato oggi come affidabile porta con sé la presunzione che siano veritiere anche tutte le precedenti misurazioni effettuate nel periodo intermedio, tra una verifica positiva e l'altra.

In definitiva, mentre nel caso di copia certificata mediante raffronto il “processo” di formazione della copia stessa risulta irrilevante, essendo superato dal controllo qualitativo finale dato dal raffronto stesso, nella “certificazione di processo” assume un ruolo di centrale importanza il “processo” che conduce ad un determinato risultato e la sua descrizione; un processo la cui attendibilità finisce, dunque, per essere legata, non tanto e non solo alla maggiore o minore affidabilità dello strumento tecnologico cui si faccia ricorso, quanto soprattutto dalla periodicità dei controlli, dalla constatazione di determinati fatti e dalla puntualità della descrizione del relativo processo.

Se così è, per delineare fino in fondo il concetto di “certificazione di processo” è fondamentale comprendere anche quale forma/contenuto deve assumere detta attività di descrizione di un determinato “processo” e di constatazione di determinati fatti, nonché quale sia il soggetto cui debba far capo lo svolgimento di questa attività.

### *3.4 L'elemento soggettivo della “certificazione di processo”: la competenza del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato*

Più precisamente, si tratta di capire se sia o meno coessenziale al concetto di “certificazione di processo” (anche) una componente soggettiva rappresentata dal necessario far capo del suddetto “processo” ad un notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In tal senso depone anzitutto un argomento di ordine sistematico.

Siamo di fronte ad una nuova ipotesi di certificazione, attività tradizionalmente legata alla figura del notaio o del pubblico ufficiale autorizzato.

In assenza di indicazioni di segno contrario da parte del legislatore, che nulla ha espressamente previsto sul punto, dovrebbe, dunque, trovare applicazione, anche nel caso di specie, detto principio di carattere generale, con conseguente attribuzione al notaio o al pubblico ufficiale a ciò autorizzato anche della competenza per la “certificazione di processo”.

La stessa nozione di “certificazione di processo” milita a favore di quanto appena più sopra ritenuto, posto che si tratta di una certificazione che, pur non ricorrendo al tradizionale metodo di raffronto fra originale e copia, mira comunque a conseguire il medesimo risultato della “certificazione tradizionale”. Il che significa, a ben vedere, che detto “processo” non può non caratterizzarsi, non solo dal punto di vista oggettivo ma anche da quello soggettivo, per l'elevato *standard* di garanzie. Come abbiamo visto, infatti, la qualità del risultato dipende inevitabilmente dalla qualità del processo.

In altri termini, un processo tecnologicamente sicuro non può dare certezze assolute circa la totale rispondenza di ogni sua esecuzione ai requisiti previsti: non esiste un processo tecnologico che garantisca tali certezze e, comunque, non è evidentemente quanto prescritto dal legislatore. La questione non può che essere risolta in termini di efficienza, garanzie tecnologiche e diligenza di comportamento di soggetti qualificati da una parte, e conseguente responsabilità giuridica dall'altra.

La certificazione di processo in materia di copie è un procedimento basato su tecnologie avanzate, ma condotto e controllato con l'intervento umano, e finalizzato ad un risultato di natura puramente giuridica: la conformità, nei limiti riconosciuti dall'ordinamento, delle copie all'originale. La differenza rispetto alla certificazione di conformità delle copie

singolarmente prese sta nella natura massiva del procedimento e nelle tecnologie utilizzate, che richiedono diverse modalità di verifica da parte dell'uomo: appare evidente che l'intervento in questa attività del pubblico ufficiale non muta dal punto di vista della natura, della qualità e della responsabilità, ma soltanto per le modalità di esecuzione e, in parte, a causa dell'oggetto, per i possibili risultati.

E' di tutta evidenza, in altri termini, che il concetto stesso di "certificazione di processo", nel momento in cui è incentrato sulla idoneità di un determinato processo ad assicurare un determinato risultato (nella specie rappresentato dalla conformità della copia all'originale prescindendo dal tradizionale raffronto operato dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato), non può prescindere da tutti quegli strumenti che, tanto sul piano oggettivo che soggettivo, contribuiscono ad assicurare quel risultato o quanto meno ad elevare al massimo l'attendibilità di quel risultato.

Da ciò, il ricorso, sul piano oggettivo, a strumenti tecnologici massimamente affidabili, ma senza rinunciare al contempo, ad un "processo" assistito, sempre sul piano oggettivo, da determinate caratteristiche (quali, su tutte, controlli e verifiche periodiche) che non possono comunque prescindere dall'apporto umano e, segnatamente, dal ricorso, sul piano soggettivo, a soggetti tali da elevare al massimo l'attendibilità del risultato, quali, per l'appunto, il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sarebbe, del resto, ben singolare che il legislatore avesse introdotto nel nostro ordinamento la nuova figura della "certificazione di processo", anche al fine di agevolare la dematerializzazione massiva di grosse quantità di documenti analogici, senza attribuirgli al contempo una significativa efficacia probatoria.

E' di tutta evidenza, in altri termini, che la presenza del notaio (o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato) può contribuire ad elevare l'efficacia probatoria della suddetta certificazione e che quest'ultimo profilo sia di assoluto rilievo per il conseguimento degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con l'introduzione, nel nostro ordinamento, della certificazione di processo.

In definitiva, il concetto di "certificazione di processo", quale sinora delineato, presuppone inevitabilmente:

- la presenza di un processo tecnologicamente sicuro;
- l'attività di constatazione, verifica e documentazione della corretta esecuzione di questo processo, al fine di assicurare l'attendibilità del relativo risultato (pur in assenza del ricorso al tradizionale metodo di raffronto della copia con l'originale);
- lo svolgimento di detta attività da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ossia di un soggetto che elevi lo *standard* di sicurezza del processo su piano (non più oggettivo ma) soggettivo.

### *3.5 Segue: Modalità di realizzazione della "certificazione di processo" e attività notarile*

Un'ulteriore conferma della correttezza di quanto sostenuto la si ha guardando alla competenza del notaio.

Nel delineare il concetto di “certificazione di processo”, sotto il profilo delle modalità di realizzazione della stessa, abbiamo posto in rilievo, infatti, la centralità dell’attività di descrizione/constatazione dei “fatti” di cui si compone il “processo”.

Ebbene, detta attività di descrizione/constatazione di “fatti” ben può trovare un significativo riscontro nell’attività notarile.

Per quanto, infatti, non sia del tutto pacifico in dottrina e in giurisprudenza, deve ritenersi, in conformità con quanto già affermato in precedenti studi approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la competenza notarile abbia una portata di carattere generale (non solo in tema di atti negoziali ma) anche in tema di atti non negoziali, con conseguente possibilità per il notaio di ricevere verbali cd. di constatazione anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge<sup>34</sup>.

Ciò posto, alla luce di quanto sinora evidenziato, la certificazione di processo prevista al comma 1bis dell’art. 22 del CAD può essere ricostruita come una serie di operazioni che il notaio, previa constatazione personale e diretta, provvederà a riportare in un atto di certificazione avente sostanzialmente la natura del verbale di constatazione.

Circostanza, quest’ultima, che conferma ulteriormente le potenzialità sul piano probatorio, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, dei cd. verbali di constatazione.

Dal punto di vista strettamente formale si ritiene debba trattarsi di un atto pubblico formato dal notaio medesimo e da conservarsi nella raccolta del pubblico ufficiale in quanto non rientrante nei casi previsti dall’art. 70 della Legge Notarile.

Quanto ai contenuti ed alle modalità di realizzazione di una peculiare ipotesi di certificazione quale quella di cui si discute, non può non tenersi conto, anche sotto questo profilo, che siamo di fronte ad un “processo”, che, in quanto tale, ben potrebbe non tradursi, sul piano della relativa attività di documentazione, in un’unica ed isolata certificazione ma bensì in una pluralità di certificazioni fra loro “collegate” in quanto parte di un unico “processo”.

Più precisamente, potrebbe venire in rilievo anzitutto un primo documento, che potremmo definire di “**certificazione iniziale**”, in cui il notaio provvederà a: descrivere, per quanto possibile, la tipologia di documenti da assoggettare a processo certificato<sup>35</sup>, eventualmente i loro volumi e nel dettaglio il procedimento di formazione della copia approntato dal soggetto che vi provvederà, anche sotto il profilo del sistema tecnico complessivo utilizzato che realizza il processo certificato e delle sue componenti tecnologiche. Queste ultime, infatti, potranno essere le più varie, anche perché la continua evoluzione tecnologica del settore rende di fatto inutile e controproducente una loro preventiva tipizzazione. L’unico requisito tecnologico che, tuttavia, pare ricavarsi dalla *ratio* stessa della norma, consiste nel fatto che il processo, in qualunque modo realizzato, dovrà comunque garantire l’univoca riconducibilità della copia realizzata a quello specifico procedimento. Ciò al fine di evitare che copie realizzate con altri procedimenti possano essere dolosamente “inserite” tra quelle prodotte dal processo certificato, acquistando la relativa efficacia probatoria. Il processo in

---

<sup>34</sup> Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti, E. FABIANI, *L’attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all’assunzione della prova (testimoniale)*, studio n. 432-2012/C in *Studi e materiali*, 2013, fasc. 2, 393 ss.; nonché ID., *L’intervento del notaio nell’assunzione della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1063 ss.

<sup>35</sup> La descrizione potrà riguardare le caratteristiche estrinseche dei documenti, la presenza o meno di sottoscrizione autografa o l’appartenenza alle classi di documenti individuate ai sensi del comma 5 dell’art. 22 cit., nonché la presenza o meno di talune caratteristiche (es. il colore) che il processo di copia dovrà necessariamente riprodurre onde assicurare l’equivalenza sostanziale della copia rispetto all’originale.



sé, nonché i meccanismi tecnologici adottati di volta in volta per garantire il legame tra il processo realizzato e le copie che da esso saranno prodotte, andranno descritti nell'atto di certificazione iniziale.

Unitamente alla parte descrittiva del processo, nello stesso atto di certificazione iniziale il notaio attesterà altresì la conformità di un congruo numero di documenti-copie realizzato con detto processo rispetto ai corrispondenti documenti originali di partenza; conformità da attestarsi previo ricorso al tradizionale raffronto dell'originale con la copia.

Si tratta, in altri termini, dell'attività di certificazione riconducibile al tradizionale concetto di certificazione, che, come detto, riguarda l'attestazione di conformità di talune copie-campione e che richiederà di essere svolta attraverso il raffronto (collazione) dei due documenti (originale e copia). Trattandosi di attività ovviamente non "delegabile", essa sarà rimessa all'apprezzamento esclusivo e diretto del pubblico ufficiale.

In occasione di eventuali successive verifiche periodiche, il notaio formerà quelle che possiamo definire "**certificazioni successive**" contenute in appositi atti nei quali sarà sufficiente che il pubblico ufficiale dia conto di aver verificato il corretto funzionamento del processo, attraverso la sua corrispondenza alla descrizione originariamente verbalizzata, nonché la sua efficacia, attraverso nuove "verifiche" poste in essere ricorrendo, nuovamente, al tradizionale raffronto di campioni di documenti-copia, realizzati con tale procedimento, con i rispettivi originali.

In tali certificazioni successive non sarà necessario procedere nuovamente alla descrizione dettagliata dell'intero processo, essendo sufficiente il richiamo alla certificazione iniziale o a quella precedente.

Ulteriori verifiche del processo andranno effettuate anche ogni qual volta il processo debba essere in tutto o in parte modificato a causa di manutenzioni programmate o riparazioni o sistemazioni (anche eventualmente derivanti da precedenti verifiche non superate). In tal caso la certificazione successiva dovrà essere corredata da quella stessa descrizione analitica del processo o - quantomeno - delle modifiche apportate allo stesso.

La norma non prescrive che, nell'ambito di un medesimo processo certificato, tutte le suddette certificazioni (iniziale e successive) debbano essere effettuate ad opera del medesimo pubblico ufficiale o notaio incaricato, con conseguente possibilità, dunque, che detti atti possano essere posti in essere anche da differenti pubblici ufficiali a ciò autorizzati.

### *3.6 L'efficacia probatoria della "certificazione di processo"*

In tema di efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, l'art. 22 CAD si limita a prevedere quanto segue.

"(...)

*2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.*

*3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli*

*originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.*

*4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.*

*5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.*

Riassumendo per punti:

- \* le copie per immagine hanno la stessa efficacia probatoria del documento originale se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale (comma 2);
- \* in mancanza, esse hanno tale efficacia solo se non espressamente disconosciute (comma 3);
- \* in ogni caso tutte sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge (comma 4); salvo che per taluni documenti, considerati “unici” per i quali permane l’obbligo di conservazione dell’originale o - in alternativa - sussiste un obbligo rafforzato di certificazione di conformità previo raffronto resa da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Nulla è previsto con riferimento all’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ove dette copie siano ottenute ricorrendo (non al tradizionale raffronto dei documenti ad opera del pubblico ufficiale ma) alla “certificazione di processo”. Conseguentemente si apre una delicata problematica, rispetto alla quale, in assenza di interventi legislativi, potrà giocare un ruolo di indubbio rilievo, per i motivi che verranno esplicitati da qui a breve, la giurisprudenza.

In via preliminare occorre evidenziare come, se da un lato appare difficilmente immaginabile una parificazione, sul piano dell’efficacia probatoria, delle copie realizzate ricorrendo alla “certificazione di processo” alle copie realizzate ricorrendo al tradizionale raffronto di documenti ad opera del pubblico ufficiale, dall’altro lato appare poco conforme al sistema in precedenza delineato una parificazione delle copie realizzate ricorrendo alla “certificazione di processo” con le copie la cui conformità non sia attestata dal pubblico ufficiale (ossia, per intendersi, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico la cui conformità non venga attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, di cui al terzo comma dell’art. 22 CAD, o le copie fotografiche di scritture, di cui all’art. 2719 c.c.).

Una conclusione di questo tipo sarebbe, più precisamente:

- 1) anzitutto illogica, posto che, evidentemente, non avrebbe alcun senso ricorrere alla “certificazione di processo”, anche al fine di agevolare il processo di dematerializzazione massiva di grandi quantità di documenti analogici, senza

riconoscere alle relative copie una significativa efficacia probatoria<sup>36</sup>, quanto meno superiore rispetto a quella, riconosciuta dal codice civile, alla copia fotografica di scrittura (art. 2719 c.c.) o, riconosciuta dal CAD (art. 22 terzo comma), alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico la cui conformità non venga attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

- 2) in secondo luogo, ancora meno accettabile ove si ritenga, come qui sostenuto, che la presenza del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato sia coesistente alla nozione di certificazione di processo, posto che, per l'effetto, detta presenza rimarrebbe totalmente priva di rilevanza sul piano probatorio; in altri termini, la "certificazione di processo" (caratterizzata dalla presenza del notaio o del pubblico ufficiale autorizzato) sarebbe parificabile, sul piano della efficacia probatoria, alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico la cui conformità non venga attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (anche nel caso della "certificazione di processo", per intendersi, sarebbe sufficiente l'esplicito disconoscimento per escludere che la copia abbia la medesima efficacia probatoria dell'originale).

Al fine di comprendere quale possa essere l'efficacia probatoria della "certificazione di processo", il primo dato che occorre aver presente è che ci troviamo di fronte ad un "processo" che si compone di momenti che possono essere fatti oggetto di personale constatazione da parte del pubblico ufficiale competente e di momenti che, invece, rimangono esclusivo appannaggio dello strumento tecnologico.

Conseguentemente, è ben possibile ritenere che, non ogni momento di questo "processo" sia assistito dalla medesima efficacia probatoria, nel senso che sembrerebbe corretto ritenere che, ove, nell'ambito dello stesso, il pubblico ufficiale constata personalmente determinati fatti, l'efficacia probatoria non può che essere, sulla base delle previsioni di carattere generale in materia di prove, quella privilegiata che assiste l'atto pubblico, ossia la cd. piena prova fino a querela di falso.

Nel caso di specie, però, occorre aver presente la peculiarità dell'attività richiesta al notaio, avente ad oggetto non tanto, o quanto meno non solo, fatti, ma bensì soprattutto documenti.

Conseguentemente, se per la constatazione di determinati fatti, oggetto di certificazione, vale il principio più sopra affermato, non altrettanto può ritenersi con riferimento al tradizionale raffronto fra originale e copia effettuato dal notaio in via di "controllo a campione", posto che, come in precedenza evidenziato, la disciplina codicistica riserva chiaramente la piena prova, fino a querela di falso, solo alla copia rilasciata dal notaio che sia depositario della stessa e non anche alla copia rilasciata dal notaio cui, come in tal caso, l'originale sia solo "esibito" o non sia comunque depositato presso di lui; ipotesi, quest'ultima, cui il codice riconduce la sola efficacia di principio di prova per iscritto (2717 c.c.).

---

<sup>36</sup> Il profilo, di più immediata percezione, legato alla conservazione dei documenti appare, infatti, difficilmente isolabile da quello, strettamente connesso al primo, legato all'efficacia probatoria delle copie degli originali che dovrebbero essere distrutti. E' di tutta evidenza, infatti, come difficilmente un soggetto può determinarsi a procedere ad un'attività massiva di dematerializzazione se le copie che conserva non sono assistite (se non dalla piena equiparazione all'originale) quanto meno da una significativa efficacia probatoria nell'ambito delle prove (non legali ma) libere rimesse al prudente apprezzamento del giudice.

In altri termini, ci troviamo di fronte ad una certificazione cui è tendenzialmente estranea l'efficacia di prova legale e che finisce, dunque, per ricadere pressoché esclusivamente nell'ambito della prova libera.

E' quanto deve ritenersi, in particolare, per il risultato ultimo del processo, ossia la conformità della copia all'originale proprio in quanto risultato di un determinato tipo di processo (e non del tradizionale raffronto fra originale e copia) che, in quanto connotato nei termini soggettivi ed oggettivi di cui sopra, assicura, o quanto meno dovrebbe assicurare, comunque la conformità della copia all'originale.

In realtà, proprio per i motivi in precedenza evidenziati, che inducono ad escludere la possibilità di procedere ad una parificazione, sul piano probatorio, della "certificazione di processo" tanto alle copie di cui al secondo comma dell'art. 22 CAD (medesima efficacia probatoria della copia, rispetto all'originale, in forza dell'attestazione di conformità del pubblico ufficiale), quanto alle copie di cui al terzo comma della medesima norma (medesima efficacia probatoria della copia, rispetto all'originale, subordinata al mancato disconoscimento espresso), la soluzione maggiormente conforme al sistema sembrerebbe essere quella cui è approdato il legislatore, all'esito di una significativa evoluzione (che va dall'introduzione nel nostro ordinamento della firma digitale ad opera del D.P.R. 513/1997 sino al più recente D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), con riferimento al disconoscimento della firma elettronica, e digitale in particolare <sup>37</sup>.

Il disconoscimento della firma elettronica (in origine digitale soltanto) si modellava inizialmente sul percorso di prova legale previsto dagli artt. 214 e ss. c.c. per il disconoscimento della firma autografa. L'onere di provare l'apposizione della firma digitale da parte del titolare incombeva, in caso di disconoscimento, sulla controparte in giudizio. L'esperienza pratica dimostrò ben presto che tale prova è onerosa al limite dell'impossibilità e la scelta legislativa (D.Lgs. 10/2002) fu nel senso di imporre, in molti casi, la querela di falso a carico del titolare per il disconoscimento delle firme elettroniche. Tale soluzione, spostando la responsabilità ed il rischio, ma non i termini della questione, apparve comunque sbilanciata a sfavore del titolare, richiedendo non solo la prova a suo carico della mancata apposizione, ma anche l'oneroso procedimento della querela di falso.

La soluzione intermedia cui è approdato il CAD, nella sua formulazione attuale, consiste nel porre una presunzione (legale relativa) di apposizione della firma elettronica o qualificata da parte del titolare, salvo prova contraria da parte di quest'ultimo.

Più precisamente, in forza di quanto attualmente disposto dall'art. 20, comma 1 ter, CAD, «l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria».

In buona sostanza il legislatore, resosi conto che i meccanismi della prova legale per il disconoscimento, e della querela di falso, erano frutto di un percorso normativo non adattabile alle firme elettroniche, ha previsto il più blando sistema della presunzione legale relativa per ribadire la responsabilità del titolare nell'uso della firma elettronica qualificata o digitale.

---

<sup>37</sup> S. CHIBBARO, *Codice dell'Amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile* in Studi e Materiali - Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2/2006, Milano, 1765 ss. Da ultimo sul disconoscimento della scrittura privata informativa cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. MERONE, *Il disconoscimento delle prove documentali*, Torino, 2018, 187 ss. spec. 217 ss.

Analogamente, con riferimento al caso di specie, dovrebbe ritenersi che l'intervento del pubblico ufficiale abbia il preciso scopo di creare tutta la documentazione necessaria per un'eventuale verifica della conformità delle copie realizzate mediante processo certificato, a cui non potrà sottrarsi chi vorrà disconoscerne la conformità. In altre parole, pur non riconoscendosi la piena prova fino a querela di falso delle copie realizzate con tali procedimenti massivi, l'eventuale disconoscimento non potrà prescindere dalla prova che il processo non sia stato, almeno per una specifica singola copia, efficace.

Così come il meccanismo di rilascio delle firme qualificate e della firma digitale è legalmente presidiato al punto tale che il legislatore ha ritenuto di porre una presunzione (relativa) nel senso della riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale al titolare di firma elettronica, così anche la certificazione di processo dovrebbe essere assistita da una presunzione di conformità della copia all'originale.

In altri termini, il "processo" alternativo rispetto a quello tradizionale (di raffronto dei documenti) individuato dal legislatore, per un verso non potrebbe essere ricondotto nei circoscritti confini dell'efficacia probatoria propria delle copie fotostatiche di scritture o delle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico in assenza di attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale competente, per altro verso, non potrebbe neanche essere assistito dalla medesima efficacia probatoria di quello tradizionale.

Sotto quest'ultimo profilo, sussisterebbe una chiara differenza, sul piano probatorio, tra una copia certificata conforme previo raffronto dei documenti ed una copia realizzata tramite ricorso ad un "processo certificato".

Chiunque desideri, infatti, contestare la conformità di una copia certificata conforme, rispetto all'originale, dovrebbe inevitabilmente proporre querela di falso avverso la certificazione notarile o, in caso di copia depositata, attivare il procedimento di collazione ai sensi dell'art. 746 c.p.c.

Di fronte, invece, ad una copia ottenuta mediante "processo certificato" da notaio, chiunque desideri contestarne la corrispondenza all'originale non dovrà proporre querela di falso, considerato che non può esservi rilevanza penale in una certificazione indiretta, ma non potrà nemmeno limitarsi ad un generico disconoscimento, addossando in tal modo l'onere della prova al possessore della copia. Dovrà, invece, egli stesso dimostrare la non conformità della copia rispetto all'originale, nonostante la presenza di quegli elementi di segno contrario che fanno capo alla "certificazione di processo".

Una conclusione di questo tipo presuppone, però, l'esistenza di una previsione legislativa che contenga una presunzione legale relativa<sup>38</sup>, così come accade nell'ipotesi, in precedenza indicata, del disconoscimento della firma elettronica di cui all'art. 20 CAD.

---

<sup>38</sup> Analogamente a quanto accade, per intendersi, con riferimento a previsioni quali l'art. 1142 c.c. (in forza del quale il possessore non è tenuto a dimostrare il proprio possesso intermedio, essendo piuttosto onere della controparte provare il contrario). Cfr. Cass. n. 13921/2002 secondo la quale: «in tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti *ex actis* dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte ed pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica *ultrapetita* in violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad

Una previsione che, invece, nel nostro caso è assente.

Anche se, a ben vedere, l'assenza di una previsione legislativa espressa non rappresenta un ostacolo insormontabile per pervenire comunque alla medesima conclusione di cui sopra, quanto meno stando all'impostazione che tende a prevalere in giurisprudenza, la quale ritiene legittima, ancorché in ciò contrastata da una parte della dottrina<sup>39</sup>, la possibilità che il giudice ritenga esistente una presunzione (relativa) pur in assenza di una previsione legislativa espressa in tal senso.

Il riferimento è al fenomeno noto sotto l'appellativo di "presunzioni giurisprudenziali", intese come «la creazione *praeter legem* (ad opera degli stessi organi giurisdizionali) di presunzioni *juris tantum*, che, con la individuazione di "regole di giudizio" parzialmente difformi dai paradigmi dell'art. 2697, contribuiscono a correggere o ad integrare le fattispecie sostanziali primarie, da cui traggono origine i diritti tutelabili, ammettendo in ogni caso la prova contraria nei confronti dei fatti reputati *ope judicis* come *presunti*»<sup>40</sup>.

La soluzione appena più sopra immaginata si muove, evidentemente, sul piano della distribuzione dell'onere della prova fra le parti. Ma, anche qualora una prospettiva di questo tipo non dovesse trovare riscontro in giurisprudenza (o in nuovi interventi legislativi), con conseguente insussistenza di una presunzione (non solo legale ma anche giurisprudenziale) di conformità della copia all'originale in ipotesi di "certificazione di processo", detta certificazione troverebbe comunque un significativo riscontro, sul piano della efficacia probatoria, non solo, evidentemente, nella parte in cui ricorre alla constatazione diretta da parte del notaio di determinati fatti, ma anche nella parte ben più ampia in cui ciò non accade e che rappresenta l'essenza stessa della certificazione di cui si discute, ossia la conformità della copia all'originale quale risultato di un determinato processo (anziché del tradizionale raffronto dei documenti).

Pur dovendosi escludere, per i motivi in precedenza evidenziati, l'efficacia di prova legale (piena prova fino a querela di falso), ci troveremmo, infatti, comunque dinanzi ad una prova libera che, seppur rimessa, in quanto tale, al prudente apprezzamento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., sarebbe comunque dotata, in questa sede, di un significativo peso probatorio.

Proprio l'atteggiarsi del "processo di certificazione" in esame nei termini di cui sopra (tanto sul piano soggettivo che oggettivo), accrescerà, infatti, le possibilità che il giudice possa, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenere provati determinati fatti.

Esiste, in altri termini, un evidente diverso grado di attendibilità della copia che rappresenti il risultato di una "certificazione di processo" rispetto alla copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico la cui conformità

---

iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione».

<sup>38</sup> Così L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 322-323.

<sup>39</sup> Cfr. per tutti L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 323.

<sup>40</sup> Così L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 322-323; ma vedi anche M. TARUFFO, voce *Onere della prova*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. Civ., Torino, 1995, 77 il quale, nell'occuparsi delle presunzioni giurisprudenziali, pone in rilievo come «si tratta di un fenomeno frequente, che si verifica quando la giurisprudenza crea, indipendentemente da ogni previsione normativa, la presunzione della verità di un fatto, per conseguenza attribuendo all'altra parte l'onere di dimostrare il contrario se vuole evitare di soccombere. Il meccanismo che così viene posto in essere è analogo a quello che si riscontra nelle presunzioni legali relative: si ha infatti una *relevatio ab onere probandi* in favore della parte che invoca un determinato fatto»; nonché, anche per ulteriori riferimenti, G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1971, V, 177 ss.

non venga attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, terzo comma, CAD) o rispetto alla copia fotografica di una scrittura (art. 2719 c.c.).

Più precisamente, nell'ambito della formazione del convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, potrebbe giocare un ruolo decisivo ancora una volta la presunzione, non più legale, in tal caso, ma semplice, ossia quella peculiare ipotesi di ragionamento giudiziale che fa capo alla previsione di cui all'art. 2729 c.c., in forza del quale «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti»<sup>41</sup>.

In definitiva, sarebbe proprio il modo di atteggiarsi del "processo", dal punto di vista soggettivo e oggettivo, a giustificare l'attendibilità dell'inferenza probatoria posta in essere dal giudice, a fronte della evidente presenza di una pluralità di "indizi" (processo che fa capo ad un pubblico ufficiale, controlli a campione/verifiche periodiche, attendibilità dello strumento tecnologico utilizzato, etc.) aventi ad oggetto fatti secondari noti dai quali il giudice può risalire al fatto principale ignoto (il risultato del "processo", ossia la conformità delle copie agli originali ove vengano in rilievo, come nel caso di specie, procedimenti massivi).

Il tutto nell'ambito di una prospettiva di fondo pienamente conforme al sistema ed ai principi affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia.

Per un verso, infatti, il libero convincimento del giudice trova ampio spazio anche in sede di valutazione della prova documentale nell'impianto codicistico, che talvolta si limita ad invocare, più genericamente, il libero apprezzamento del giudice<sup>42</sup>, talaltra ricorre a figure peculiari come il principio di prova per iscritto, come già in più occasioni evidenziato.

Per altro verso, giova ricordare quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento all'ipotesi del disconoscimento della conformità della copia all'originale, e cioè che «il disconoscimento della *conformità della copia* all'originale, se pur preclude *hic et nunc* l'utilizzazione processuale della copia fotostatica o fotografica come tale, non impedisce alla parte interessata di provare con ogni mezzo probatorio consentito (anche per testi, nelle ipotesi previste dall'art. 2724, nn. 1 e 3, nonché, a maggior ragione, per induzione presuntiva, ex art. 2729, cpv. s. cod.) l'esistenza dell'originale, eventualmente perduto, nonché soprattutto i *fatti* o i *contenuti negoziali* in esso racchiusi, a prescindere da quella copia contestata. Del resto il giudice di merito, nell'ambito del suo libero convincimento (ex art. 116, 1° co., c.p.c.), dovrebbe pur sempre essere legittimato a prendere all'uopo in considerazione quei mezzi di *prova scientifica*, che eventualmente venissero proposti dalla parte produttrice al fine di comprovare la *conformità* (contestata *ex adverso*) della copia all'originale, quantomeno nell'intento di somministrare allo stesso giudice "indizi" o "fatti noti" secondari, dai quali egli possa induttivamente risalire al "fatto ignorato" da provare in via principale (ex art. 2727 c.c.)»<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti: V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, in *Noviss Dig. It.*, XIII, Torino, 1966, 766 ss.; F. CORDOPATRI, *Presunzione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 274 ss.; G. FABBRINI TOMBARI, *Presunzioni*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Torino, 1996, 279 ss.; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 645 ss.; M. TARUFFO, *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991, 1 ss.; ID., *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 733 ss.; ID., *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, 83 ss.

<sup>42</sup> Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'ipotesi della copia dello atto pubblico che presenti cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, ove manchi l'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario (art. 2714 c.c., nonché, analogamente, per la scrittura privata l'art. 2715 c.c.).

<sup>43</sup> Così L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 523-524 ed ivi ampi riferimenti giurisprudenziali.

#### 4. LA PECULIARE IPOTESI DELLE COPIE DELLE SCRITTURE PRIVATE MUNITE DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA

Una notazione, prima di concludere, con riferimento alla peculiare ipotesi della copia della scrittura privata munita di sottoscrizione autografa in quanto le copie conformi certificate da notaio hanno sì la stessa efficacia probatoria dell'originale ma non sono a questo del tutto equivalenti.

Come si è chiarito sin dall'inizio del presente lavoro, la copia è un documento di secondo grado e quindi ha efficacia probatoria non superiore a quella del documento che rappresenta.

In particolare, la copia certificata da parte del pubblico ufficiale non può aggiungere alcuna garanzia di autenticità ad un documento che non aveva tale garanzia in origine.

Il che significa che la certificazione notarile ha solo l'effetto di impedire che della copia venga disconosciuta la conformità (cioè la corrispondenza di forma e contenuto) ma, nel caso di originali sottoscritti con firma autografa e non autentici, non impedisce che ne venga comunque disconosciuta la sottoscrizione. Se dell'originale può essere disconosciuta la sottoscrizione, lo stesso vale per la copia, per quanto conforme.

Il che significa, ai fini che qui rilevano, che l'eventuale distruzione dell'originale impedirebbe in modo irreparabile il giudizio di verifica.

Con la copia informatica di documento analogico, infatti, si ha il passaggio dal supporto originario ad altro completamente diverso, che ne determina la perdita di alcune caratteristiche rilevanti, quali i dati biometrici legati alla sottoscrizione e memorizzati nella carta.<sup>44</sup>

Peraltro la Corte di Cassazione è pressoché costante nel sostenere che è essenziale, per il giudizio di verifica della sottoscrizione, produrre in giudizio l'originale della scrittura.<sup>45</sup>

Concludendo, nel caso di documenti originali analogici sottoscritti con firma autografa, la copia conforme notarile non sostituisce a tutti gli effetti l'originale, non consentendo, in particolare, la verifica della sottoscrizione, così come del resto evidenziato anche nelle Linee Guida (richiamate dal CAD)<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> M. NASTRI - C. VALIA, *La persistenza dei documenti nel tempo: analisi normativa, aspetti problematici, proposte di modifica*, in Studi e Materiali, 2007, pagg. 15-16.

<sup>45</sup> Cfr. Cassazione civile, Sezione VI, 27 marzo 2014, n. 7267 secondo la quale «in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verifica; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità»; nonché Cassazione civile, Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1366 secondo la quale «il giudizio di verifica deve compiersi necessariamente sull'originale della scrittura, la cui produzione è ammissibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di regolarizzazione formale di una precedente produzione documentale».

<sup>46</sup> Dove, a pag. 37, si legge quanto segue:

*“Nel processo di dematerializzazione dei documenti analogici è in ogni caso necessario prestare molta attenzione a quelli sottoscritti con firma autografa. Pur tenendo presente la previsione di cui all'art. 22, comma 4, del CAD, infatti, è comunque doveroso essere estremamente prudenti nell'eliminare (ergo, distruggere) gli originali analogici sottoscritti. L'operazione di distruzione dell'originale analogico sottoscritto (che comunque non può che intervenire solo dopo aver correttamente conservato la relativa copia informatica), deve essere valutata attentamente in ragione della possibilità o meno di vedersi contestata l'autenticità dell'originale ormai distrutto.”*



## 5. CONCLUSIONI

In definitiva, la “certificazione di processo” è una peculiare ipotesi di certificazione, di recente introdotta dal legislatore, con il chiaro intento di venire incontro alla crescente esigenza di procedere alla dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici, che si traduce, fundamentalmente, nella certificazione di un “processo” idoneo ad assicurare un determinato risultato, nella specie rappresentato dalla conformità delle copie agli originali, pur non ricorrendo alla tradizionale tecnica del raffronto fra documenti.

È di tutta evidenza come, per l’effetto, l’attendibilità del risultato sia inscindibilmente connessa alla attendibilità del relativo “processo”, il quale, conseguentemente, si connota:

- sul piano soggettivo, per la necessaria presenza di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cui fa capo l’intero “processo” ed il fondamentale compito di descriverne tratti caratterizzanti e svolgimento, nonché di constatare personalmente determinati fatti che sono parte integrante del “processo” e che sono, conseguentemente, anch’essi parte integrante della relativa certificazione;
- sul piano oggettivo, per il ricorso, da un lato, alle tecnologie più moderne che diano maggiore affidamento in ordine al risultato che si intende ottenere (ossia la conformità della copia all’originale) e, dall’altro lato, ad una serie di attività ulteriori, che fanno capo al pubblico ufficiale autorizzato a certificare il processo, del pari indispensabili per assicurare l’attendibilità di quel risultato (quali, a titolo meramente esemplificativo, la descrizione della tipologia e quantità di documenti da assoggettare al processo certificato, nonché del sistema tecnologico cui si faccia ricorso, i controlli a campione/periodici, etc. etc.).

Sul piano delle tecniche di documentazione notarile, detta certificazione, in ragione del suo connotarsi nei termini di cui sopra, trova un significativo referente documentale nei cd. verbali di constatazione, i quali, dunque, si confermano, anche in tal caso, rilevante componente della competenza notarile e rilevante risorsa per l’ordinamento per far fronte a svariate esigenze.

Quanto all’efficacia probatoria riconducibile a detta ipotesi di certificazione, la soluzione più conforme e funzionale al sistema, per i motivi in precedenza evidenziati, appare la soluzione tendente ad operare sul piano dell’onore della prova (ancor prima che su quello della prova) ritenendo che il risultato della “certificazione di processo” sia assistito da una presunzione (nella specie di conformità della copia all’originale), salva la possibilità di fornire la prova contraria.

In assenza, però, di una previsione normativa espressa in tal senso (presunzione legale relativa) occorrerebbe, *de iure condendo*, un nuovo intervento del legislatore in tal senso o quanto meno, *de iure condito*, un intervento giurisprudenziale tendente ad affermare il medesimo principio *sub specie* di “presunzione giurisprudenziale”.

Sul piano della prova, e non più dell’onere della prova, proprio il peculiare modo di atteggiarsi della “certificazione di processo” impone di diversificarne l’efficacia a seconda che vengano in rilievo o meno fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale autorizzato. Ove vengano in rilievo, infatti, fatti constatati personalmente dal pubblico ufficiale, questi saranno coperti da una efficacia probatoria privilegiata, ossia, per intendersi, faranno piena prova fino a querela di falso.

Ove, invece, ciò non accada, si fuoriesce dai confini della prova legale per rientrare, a pieno titolo, in quelli della prova libera.

Ciò deve ritenersi, in particolare, anche per la peculiare ipotesi in cui il notaio, nell'ambito della complessiva attività di certificazione che fa capo alla cd. "certificazione di processo", effettui dei "controlli a campione" ricorrendo al tradizionale metodo di raffronto fra originale e copia, posto che siamo comunque di fronte a documenti che non sono depositati presso il notaio, con conseguente esclusione, nella impostazione codicistica, dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso e mero riconoscimento, invece, della efficacia di principio di prova per iscritto.

Analogamente con riferimento al risultato ultimo del processo, ossia la conformità della copia all'originale (non in forza del tradizionale raffronto di documenti ma) proprio quale risultato di un determinato tipo di processo, connotato nei termini soggettivi ed oggettivi in precedenza evidenziati, posto che, anche in tal caso, ci muoviamo pur sempre nell'ambito della prova (libera) rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Anche se, proprio il peculiare atteggiarsi di questo processo, eleva il grado di attendibilità del relativo risultato, potendo conseguentemente il giudice ben ritenere comunque provati determinati fatti, se del caso ricorrendo a quel peculiare ragionamento probatorio che fa capo alla presunzione semplice di cui all'art. 2719 cod. civ.

In definitiva, la "certificazione di processo", pur non assicurando un risultato, sul piano dell'efficacia probatoria, uguale a quello della certificazione tradizionale posta in essere dal notaio, ricorrendo al raffronto fra documenti, ove questo sia depositario dell'originale, ossia l'efficacia di piena prova (legale) fino a querela di falso, vale comunque ad assicurare un significativo risultato, sul piano della prova (libera) rimessa al prudente apprezzamento del giudice, stante: l'efficacia di principio di prova per iscritto, ove il notaio effettui dei "controlli a campione", raffrontando in modo tradizionale originale (di cui non sia depositario) e copia<sup>47</sup>; o, in via più generale, con riferimento al risultato del processo (proprio in ragione del modo di atteggiarsi dello stesso, sul piano soggettivo ed oggettivo, nei termini in precedenza evidenziati) l'alta probabilità che il giudice di ritenga comunque provato detto risultato (e, dunque, la conformità delle copie agli originali e/o i fatti rappresentati in detti documenti) in forza di quel peculiare ragionamento giudiziale che fa capo alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

*Gea Arcella*

*Sabrina Chibbaro*

*Ernesto Fabiani*

*Michele Manente*

*Antonino Mazzeo*

*Michele Nastri*

---

<sup>47</sup> Così come accade anche al di fuori della "certificazione di processo" nonostante il ricorso al pubblico ufficiale.